Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1902 — Roma — Martedì 11 Febbraio — Numero 34

DIREZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani* | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** *in Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **32**; semestre L. **17**; trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno: » » **36**; » » **19**; » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale: » » **80**; » » **41**; » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » **0.30** }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Camera dei Deputati: *Avviso* — **Leggi e decreti:** *Errata-corrige* — **R. decreto** *n. 573 col quale la Cassa Nazionale di previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia degli operai è autorizzata ad esercitare assicurazioni popolari di rendite vitalizie* — **R. decreto** *n. 14 contenente la Convenzione tra l'Italia e la Repubblica Argentina per la reciproca esecuzione delle lettere rogatorie e dei giudicati* — **R. decreto** *n. 15 che proroga il termine assegnato alla Commissione incaricata dell'esame delle vigenti Convenzioni ferroviarie per presentare la propria Relazione* — **Relazione e R. decreto** *n. 16 autorizzante un prelevamento di somma dal fondo di riserva per le «spese impreviste» del bilancio passivo del Ministero del Tesoro* — **R. decreto** *n. IX (Parte supplementare) che approva il Regolamento per l'applicazione e la riscossione della tassa a favore della Camera di commercio ed arti di Novara* — **Corte dei Conti:** *Disposizioni fatte nel personale dipendente* — **Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio** - Direzione Generale dell'Agricoltura: *Elenco dei Comuni fillosserati* — Servizio della proprietà industriale: *Trasferimenti di privative industriali* — **Ministero del Tesoro** - Direzione Generale del Debito Pubblico: *Rettifiche d'intestazione* — *Smarrimento di certificati* — Direzione Generale del Tesoro: *Prezzo del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione* — **Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio** - Divisione Industria e Commercio: *Media dei corsi del Consolidato a contanti nelle varie Borse del Regno* — **Concorsi.**

PARTE NON UFFICIALE.

Diario Estero — **Notizie varie** — *Telegrammi dell'*Agenzia Stefani — *Bollettino meteorico* — *Inserzioni.*

PARTE UFFICIALE

CAMERA DEI DEPUTATI

AVVISO.

Si fa noto, per ogni effetto di legge, che l'on. ex-deputato Giampietro Emilio ha dichiarato di avere smarrite le medaglie da deputato rilasciategli nelle Legislature XVI, XVII, XIX, XX.

Roma, addì 10 febbraio 1902.

I Questori
SOLA-CABIATI.
GIORDANO-APOSTOLI.

LEGGI E DECRETI

ERRATA-CORRIGE.

Nella pubblicazione seguita nel n. 31 (7 febbraio scorso) del R. decreto 29 dicembre 1901, n. 572, nella tabella dell'articolo 2 avvenne, per errore di copia, l'omissione *del R. Consolato in Batum e dell'assegno allo stesso fissato in lire 4100.*

Ritengasi completata, con la presente aggiunta, la pubblicazione del sopradetto R. decreto.

Il Numero 573 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta l'istanza presentata dalla Cassa Nazionale di previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia degli operai, per essere autorizzata ad esercitare assicurazioni popolari di rendite vitalizie;

Veduto l'estratto del processo verbale dell'adunanza in data 28 novembre 1901 del Consiglio d'amministrazione della Cassa Nazionale predetta;

Veduti l'articolo 29 del testo unico di legge 28 luglio 1901, n. 387, e l'articolo 9 dello Statuto della Cassa Nazionale, approvato con R. decreto del 18 giugno 1899, n. 286;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Cassa Nazionale di previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia degli operai, è autorizzata ad esercitare assicurazioni popolari di rendite vitalizie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1901.

VITTORIO EMANUELE.

G. BACCELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

Il Numero 14 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri e del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Grazia e Giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione firmata a Roma, il 1° agosto 1887, dal Governo d'Italia e dal Governo della Repubblica Argentina, per la reciproca esecuzione delle lettere rogatorie e dei giudicati, e le cui ratifiche furono scambiate a Roma il 5 novembre 1901.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1902.

VITTORIO EMANUELE.

ZANARDELLI.
PRINETTI.
F. COCCO-ORTU.

Visto: *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

CONVENZIONE tra l'Italia e la Repubblica Argentina per la reciproca esecuzione delle lettere rogatorie e dei giudicati.

Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Eccellenza il Presidente della Repubblica Argentina, avendo risoluto di regolare per mezzo d'una Convenzione la reciproca esecuzione delle lettere rogatorie e dei giudicati fra i due Paesi, hanno a questo scopo nominato per loro Plenipotenziari:

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA,

il signor avv. Augusto (dei baroni) Peiroleri, Grande ufficiale dei Suoi Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia, Direttore Generale dei Consolati e del Commercio nel Ministero degli Affari Esteri, e

S. E. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ARGENTINA,

il signor dottore don Antonio Del Viso, già Ministro di Stato pel Dipartimento dell'Interno, ecc. Suo Inviato straordinario e Ministro Plenipotenziario presso Sua Maestà il Re d'Italia.

I quali, dopo essersi comunicati i respettivi loro Pieni Poteri, che furono trovati in buona e debita forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:

Art. 1.

Le competenti Autorità giudiziarie di ciascuno dei due Paesi daranno esecuzione alle lettere rogatorie che fossero loro dirette da quelle dell'altro, tanto in materia civile e commerciale, quanto in materia penale, non politica.

Art. 2.

Le lettere rogatorie in materia penale potranno avere per oggetto la citazione, il giuramento, l'interrogatorio e la deposizione di testimoni, l'esame, la copia o traduzione, la verificazione o consegna di documenti, il sequestro ed invio di corpi di reato e qualunque altra cosa che possa riguardare un reato pel quale si proceda, per lo scopo d'indagare o di meglio chiarire la verità dei fatti allegati dall'accusa o dalla difesa, salvi, ben inteso, i diritti dei terzi, da farsi valere innanzi al magistrato competente.

Art. 3.

Le lettere rogatorie in materia civile e commerciale potranno comprendere, oltre quanto è determinato nell'articolo precedente, l'ispezione e l'esame dei libri, la loro esibizione e tutte le altre pratiche che servono alla decisione delle cause.

Art. 4.

Le lettere rogatorie saranno scritte nella lingua dello Stato richiedente, e trasmesse per la via diplomatica.

Esse conterranno, per quanto è possibile, l'indicazione del domicilio delle persone da citarsi.

Art. 5.

Nell'esecuzione delle dette lettere rogatorie, le eccezioni dedotte dalle parti saranno sempre ammesse e convenientemente trasmesse, affinchè siano giudicate come di ragione.

Art. 6.

I privati, interessati nell'esecuzione delle lettere rogatorie in materia civile e commerciale, potranno costituire procuratori i quali ne promovano la rispettiva evasione.

Art. 7.

Le spese cagionate dall'esecuzione delle lettere rogatorie in materia civile e commerciale saranno a carico dell'interessato.

Le spese occorse per eseguire le lettere rogatorie in materia penale non saranno rimborsate, ma resteranno a carico del Governo del Paese in cui saranno state eseguite.

Art. 8.

Le sentenze definitive in materia civile e commerciale proferite dalle Autorità giudiziarie di ciascuna delle Parti contraenti, avranno completa e reciproca esecuzione negli Stati dell'altra Parte come quelle dei propri tribunali.

Per tale effetto sarà però necessario che i tribunali competenti della circoscrizione ove deve eseguirsi la sentenza, secondo le rispettive leggi di procedura, la dichiarino esecutiva, dopo aver citato gl'interessati in un giudizio sommario, nel quale si esaminerà solamente:

1°. Se la sentenza, la cui esecuzione viene richiesta, sia stata proferita dall'Autorità giudiziaria competente;

2°. Se le parti, debitamente citate, abbiano assistito al giudizio personalmente o per mezzo di un mandatario legale, o se sieno state dichiarate contumaci in conformità dei vigenti Codici di procedura;

3° Se il giudicato derivi dall'esercizio di un'azione personale e l'obbligazione od obbligazioni da eseguirsi non sieno proibite dalle leggi dello Stato richiesto;

4°. Se la sentenza non contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico o al diritto pubblico dello Stato medesimo.

L'esecuzione della sentenza potrà essere richiesta per la via diplomatica o direttamente dalla parte interessata; avvertendosi che, allorquando essa venga richiesta per la via diplomatica, se la parte interessata non avrà costituito un procuratore, questo le verrà nominato d'ufficio dal magistrato che deve decidere sul giudicato, e dovrà essa soddisfare al procuratore il pagamento di ogni legittima sua competenza.

L'autenticazione della sentenza sarà fatta in conformità delle leggi di ciascun Paese, aggiungendovisi la legalizzazione finale del Ministero degli Affari Esteri.

Art. 9.

La presente Convenzione entrerà in vigore il giorno in cui ne saranno scambiate le ratifiche, e durerà indefinitamente; però potrà cessare, se una delle parti contraenti notificasse ufficialmente all'altra, sei mesi prima, la sua risoluzione di modificarla o di farla cessare.

In fede di che, i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto il loro sigillo.

Fatto a Roma, in doppio originale, addì primo di agosto dell'anno mille ottocento ottantasette.

A. PEIROLERI.
A. DEL VISO.

Il Numero **15** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 11 novembre 1898, n. 459, col quale fu istituita una Commissione allo scopo di esaminare gli effetti delle vigenti Convenzioni per l'esercizio delle reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula e proporre l'ordinamento che si reputi più opportuno attuare al 1° luglio 1905;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici, d'accordo coi Ministri Segretari di Stato per il Tesoro, le Finanze, la Guerra, l'Agricoltura, Industria e Commercio, e le Poste ed i Telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine assegnato alla Commissione suddetta per presentare la propria relazione al Governo è prorogato fino al 30 giugno 1902.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1902.

VITTORIO EMANUELE.

ZANARDELLI.
G. GIUSSO.
DI BROGLIO.
CARCANO.
C. DI SAN MARTINO.
G. BACCELLI.
T. GALIMBERTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

Relazione *di S. E. il Ministro del Tesoro a* **S. M. il Re**, *in udienza del 19 gennaio 1902, sul decreto che autorizza un prelevamento di somma dal fondo di riserva per le « spese impreviste », del bilancio passivo del Ministero del Tesoro, in aumento al capitolo 42 della spesa di quello dei Lavori Pubblici.*

SIRE!

Le piene verificatesi nel passato autunno in quasi tutti i principali corsi d'acqua, assorbirono ben presto i fondi stanziati nel bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici al capitolo n 42 « Spese casuali pel servizio delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria », in conseguenza dell'attivo e continuato servizio di vigilanza e dell'esecuzione di urgenti lavori di riparazione alle opere di arginatura, che le piene stesse rendevano indispensabili. E la Maestà Vostra, con R. decreto del 2 novembre 1901, già si compiacque di autorizzare una prelevazione dal fondo di riserva per le « spese impreviste » di L. 150,000 in aumento al capitolo suindicato.

Sennonchè, essendo continuate nel corrente inverno le alluvioni, tale somma è completamente stata erogata, mentre numerosi ed urgenti impegni rimangono ancora da soddisfare.

Per provvedere a tali emergenze, il Consiglio dei Ministri ravvisò opportuno di fare nuovamente ricorso al detto fondo di riserva, giusta la facoltà concessagli dall'articolo 38 della legge di contabilità generale, per prelevarvi altre L. 50,000.

A ciò provvede il R. decreto che il riferente ha l'onore di sottoporre all'Augusta sanzione di Vostra Maestà.

Il Numero **16** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le *spese impreviste*, inscritto in L. 1,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro, per l'esercizio finanziario 1901-902, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 617,668.35, rimane disponibile la somma di L. 382,331.65;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le *spese impreviste* inscritto al capitolo n. 97 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro, per l'esercizio finanziario 1901-1902, è autorizzata una 17ª prelevazione nella somma di lire cinquantamila (L. 50,000) da portarsi in aumento al capitolo n. 42 « Casuali pel servizio delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e di altre categorie per la parte con quelle attinente » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici per l'esercizio finanziario predetto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1902.

VITTORIO EMANUELE.

G. ZANARDELLI.
DI BROGLIO.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

Il Numero **IX** *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1862, n. 680;

Visto il R. decreto in data 20 dicembre 1900, numero CCCLXXXI, che autorizza la Camera di commercio ed arti di Novara ad imporre un'annua tassa sugli esercenti industrie e commercio del distretto camerale;

Vista la deliberazione della Camera predetta, in data 7 ottobre 1901;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio ed arti di Novara è autorizzata ad imporre un'annua tassa sugli industriali e sui commercianti, che nel distretto camerale esercitano una industria od un commercio, compresi fra quelli indicati nella tabella di classificazione dei redditi di ricchezza mobile per la categoria *B*, e sui contribuenti la tassa di ricchezza mobile inscritti nel gruppo XXVI, specie 1ª e 2ª, della categoria *C*.

Art. 2.

Non sono soggetti alla tassa camerale predetta i redditi indicati nella tabella di classificazione di cui al precedente articolo, per i gruppi seguenti:

a) l'intero gruppo II della categoria *B*;

b) le specie 4 e 5 del gruppo III e la specie 7 dello stesso gruppo, in quanto l'esercizio non costituisca una speculazione industriale;

c) la specie 2 del gruppo V, in quanto l'esercizio non costituisca una speculazione abituale, e la specie 6 dello stesso gruppo; in quanto per questa si tratti esclusivamente di esercizi di rivendita di generi di privativa;

d) la specie 1 e 3 del gruppo VIII;

e) la specie 3 del gruppo XVIII, in quanto non si tratti di appalto.

Sono pure esenti dalla tassa camerale le Case di salute comprese nella specie 1 del gruppo VI, categoria *B*, e gl'interpreti e corrieri compresi nel gruppo XXVI, categoria *C*.

Art. 3.

La tassa sarà ripartita fra i contribuenti a seconda dell'importanza dei loro redditi, quali risultano esclusivamente dai ruoli per l'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile.

Art. 4.

Sono esenti dalla tassa camerale i redditi inferiori a L. 266,70 imponibili, pari a L. 533,40 nette per la categoria *B*, ed i redditi inferiori a L. 288,04 imponibili, pari a L. 640,10 nette per la categoria *C*.

Art. 5.

Sui redditi, accertati agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile e ridotti ad imponibili coi criterî dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1894, n. 339, dovranno essere eseguite — prima dell'iscrizione nei ruoli della tassa camerale — le detrazioni indicate nell'articolo 55 della legge 24 agosto 1877, n. 4021, e nell'articolo 2 della legge 22 luglio 1894, n. 339.

Art. 6.

L'aliquota percentuale della tassa camerale non potrà superare il limite massimo di dieci millesimi per ogni lira di reddito iscritto a ruolo.

Entro questo limite, la Camera sottoporrà ogni anno all'approvazione del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio l'aliquota effettiva della tassa da imporsi.

Art. 7.

La tassa camerale sarà riscossa con le forme ed i privilegi con cui si riscuotono le imposte erariali, e con le norme stabilite dall'unito Regolamento, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 8.

Il R. decreto 20 dicembre 1900, numero CCCLXXXI, è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1902.

VITTORIO EMANUELE.

G. BACCELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

REGOLAMENTO per l'applicazione e la riscossione della tassa a favore della Camera di commercio ed arti di Novara.

Art. 1.

La Camera di commercio ed arti di Novara impone un'annua tassa su tutti gli esercenti, le Società ed Enti morali che facciano abitualmente atti di commercio o professino un'industria, nel suo distretto camerale.

Art. 2.

La tassa sarà attribuita sui redditi annui imponibili desunti dai ruoli di ricchezza mobile, tenuto cioè conto delle detrazioni stabilite dall'articolo 2 della legge 22 luglio 1894, n. 339, sull'imposta di ricchezza mobile, e cominciando ad imporre dalle lire 100,04 pei redditi di categoria *B* e dalle lire 108,04 pei redditi di categoria *C*.

L'ammontare di detta tassa non potrà oltrepassare il limite di dieci millesimi per ogni lira di reddito iscritto a ruolo. Entro questo limite la Camera sottoporrà, ogni anno, all'approvazione del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, l'aliquota effettiva della tassa da imporsi.

Art. 3.

Le Società commerciali, le Ditte ed in generale tutti coloro che, avendo altrove la loro sede principale, hanno nel distretto camerale un impianto od esercizio qualunque, dal quale traggono un utile, saranno pure soggetti alla tassa della Camera di commercio per il reddito imponibile relativo all'esercizio della loro filiale o succursale.

Art. 4.

Il semplice fatto che, in un Comune compreso nella giurisdizione camerale, esista un esercizio in genere che cada sotto l'una o l'altra delle specie sopra enunciate, basta a costituire nella Camera il diritto di assoggettarlo alla tassa camerale.

Art. 5.

In apposito capitolo del bilancio di previsione della Camera, sarà determinato annualmente l'ammontare della tassa, la quale, nei limiti fissati dal R. decreto d'approvazione del presente Regolamento, diverrà imponibile, tostochè il bilancio stesso sarà stato approvato dall'Autorità superiore.

Art. 6.

La Camera, frattanto, provvederà alla compilazione degli elenchi dei proprî contribuenti, ripartendoli in due categorie.

Nella prima saranno compresi i contribuenti aventi unica sede od esercizio nel distretto camerale, per i quali sarà ritenuto il reddito già accertato e reso definitivo dalle locali Agenzie delle imposte.

Nella seconda verranno inscritti i contribuenti che esercitano i loro commerci e le loro industrie in più distretti camerali, specificati all'articolo 3 del presente Regolamento, pei quali la Camera dovrà provvedere direttamente all'accertamento del reddito loro imponibile.

Art. 7.

Nel mese di dicembre di ogni anno, la Camera richiederà alle Agenzie delle imposte gli elenchi di tutti i commercianti ed industriali passibili dell'imposta di ricchezza mobile per l'anno susseguente, con la indicazione del rispettivo reddito imponibile.

Tali elenchi dovranno essere autenticati con la firma dei rispettivi agenti delle imposte.

La Camera fornirà gli stampati occorrenti e soddisferà alle singole Agenzie la spesa relativa a detto lavoro.

Art. 8.

Le Società, gli Istituti di credito, le Ditte nazionali ed estere ed in generale tutti i commercianti aventi più sedi, sia che abbiano la loro sede principale nel distretto camerale, sia che vi abbiano solo stabilimenti, esercizi succursali, od anche semplici rappresentanze od agenzie, saranno tenuti a dichiarare, non più tardi del 10 dicembre di ogni anno, alla segreteria della Camera, i redditi netti derivanti dallo stabilimento, dall'esercizio, dalla succursale ecc. che essi tengono nel distretto.

I procuratori, gl'istitutori ed i rappresentanti di Ditte o Società estere e nazionali ed i preposti alle agenzie di commercio di qualsiasi specie, sono sottoposti allo stesso obbligo per l'esercizio del loro rappresentato.

La Camera potrà controllare e rettificare le dichiarazioni pervenute, assumendo le necessarie informazioni principalmente presso le Agenzie dove è stata fatta la dichiarazione complessiva, ovvero presso le Autorità del luogo ove esiste l'esercizio, la succursale, ecc.

I redditi netti denunciati dagli interessati saranno ridotti ad imponibili con le norme e le detrazioni stabilite per l'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile.

Art. 9.

Trascorso il termine fissato nell'articolo precedente, la Camera procederà d'ufficio all'accertamento dei redditi, ottenuti nel proprio distretto, dalle Società, dagli Istituti di credito, dalle Ditte ecc., che avessero omesso di fare la prescritta dichiarazione.

Art. 10.

I commercianti, gl'industriali, le Società e gli Enti, che, dopo l'attuazione del presente Regolamento, aprissero esse filiali nella circoscrizione della Camera di commercio di Novara, o venissero in altro modo qualsiasi a tenervi una parte del loro esercizio, dovranno, nel termine di *sei mesi*, dal giorno dell'apertura, denunciare alla segreteria della Camera stessa il proprio reddito per l'anno in corso colle norme tracciate nell'articolo 9. In difetto, l'accertamento avrà luogo d'ufficio a norma degli articoli 8 e 9.

Art. 11.

Gli accertamenti e le rettifiche fatte d'ufficio saranno notificati per mezzo di lettera raccomandata ai singoli contribuenti, i quali potranno reclamare alla Camera entro 20 giorni dalla data della notifica.

I reclami devono essere stesi in carta da bollo da 50 centesimi.

Le decisioni della Camera sui reclami saranno comunicate agli interessati con lettera raccomandata.

Art. 12.

I ruoli compilati a termine dell'articolo 6 del presente Regolamento, saranno approvati dalla Camera e quindi resi esecutivi dal R. Prefetto della provincia.

Art. 13.

Ottenuta l'approvazione da parte della Prefettura, i ruoli stessi saranno trasmessi ai singoli Municipi per la pubblicazione durante un periodo di otto giorni consecutivi. Di detta pubblicazione la Camera darà avviso con apposito manifesto da affiggersi all'albo pretorio dei singoli Comuni insieme al ruolo.

I signori Sindaci cureranno a loro volta che dell'avvenuta pubblicazione sieno resi edotti, in quella forma che stimeranno più opportuna, i loro amministrati.

Art. 14.

Trascorsi gli otto giorni stabiliti dall'articolo 13, i Sindaci dovranno consegnare agli esattori governativi i ruoli muniti della relazione di pubblicazione, ritirandone analoga ricevuta, esprimente l'ammontare dei ruoli stessi e la data della consegna.

Art. 15.

Appena eseguita la consegna dei ruoli, i Sindaci trasmetteranno direttamente alla Camera una copia conforme della ricevuta rilasciata dall'esattore, insieme con una copia dell'avviso di cui all'articolo 13, corredata anch'essa della dichiarazione di affissione.

Art. 16.

Qualora i contribuenti credessero aver fondati motivi a reclamare contro la loro iscrizione a ruolo, potranno presentare le relative istanze, in carta bollata da centesimi 50, entro il termine di otto giorni consecutivi, a datare da quello dell'avvenuta pubblicazione.

I ricorsi dovranno essere accompagnati dalle relative decisioni delle Commissioni competenti o da apposito certificato dell'Agenzia delle Imposte. Essi non sospendono l'esazione della tassa, ma nel caso di accoglimento danno luogo al rimborso delle somme pagate indebitamente.

Art. 17.

Il contribuente è in facoltà di ricorrere al tribunale civile e penale contro le decisioni della Camera in materia di tassa, non oltre sei mesi dalla data di intimazione delle decisioni.

Art. 18.

Entro il mese di maggio di ogni anno, gli esattori devono notificare ai contribuenti della Camera la quota d'imposta loro assegnata e la scadenza per il pagamento da effettuarsi in due rate uguali il 10 giugno ed il 10 ottobre di ogni anno, e salvo nel contribuente il diritto di versare con la prima anche la seconda rata.

Decorso il termine di 8 giorni dalla scadenza della rata d'imposta, il contribuente moroso sarà soggetto ad una penale, a favore dell'esattore, di centesimi 4 per ogni lira dell'imposta non pagata.

Art. 19.

Anche per l'imposta della Camera hanno piena applicazione le disposizioni del testo unico della legge approvato con R. decreto del 23 giugno 1897, n. 236, del Regolamento approvato con altro decreto 23 giugno 1897, n. 237, nonchè dei capitoli normali relativi alla spedizione delle cartelle ai contribuenti ed alla notificazione degli avvisi speciali ai debitori morosi.

Gli esattori hanno, per altro, il diritto di percepire cinque centesimi da ogni contribuente per la compilazione ed il recapito della cartella per l'imposta, e centesimi 20 dai contribuenti morosi per l'avviso speciale di cui sopra.

Art. 20.

Il contribuente ha diritto di ripetere dall'esattore la quietanza del fatto pagamento. La quietanza che l'esattore deve rilasciare, sarà staccata da apposito registro a matrice o da quello prescritto, per la riscossione delle imposte dirette dello Stato.

Nella medesima potranno essere compresi anche i pagamenti di altre imposte, quando però si riferiscono allo stesso esercizio finanziario, e gli articoli dei ruoli siano intestati alla stessa persona o Ditta.

Art. 21.

Qualora nel corso dell'anno avvenga cessazione totale o parziale di un esercizio e del reddito relativo, il contribuente avrà diritto di chiedere lo sgravio proporzionale dell'imposta dal giorno della cessazione.

Per ottenerlo però occorre la presentazione di un certificato dell'agenzia delle tasse, comprovante essere stata riconosciuta la totale o parziale cessazione del reddito e riconosciuto lo sgravio della relativa imposta di ricchezza mobile.

Il detto rimborso viene ordinato con decreto del presidente della Camera ed effettuato dall'esattore che ha riscosso l'imposta, contro remissione del decreto stesso da parte dell'interessato.

Art. 22.

L'esattore dovrà versare l'intera tassa portata dal ruolo consegnatogli, coll'obbligo del non riscosso per scosso, eccezione fatta per le quote inesigibili di cui all'art. 26, lettera *e*.

Art. 23.

Entro 20 giorni a datare da quello fissato pel pagamento della tassa, l'esattore dovrà versare alla cassa della Camera di commercio l'intero ammontare della prima rata.

Egli verserà gli 8 decimi della seconda rata pure entro 20 giorni dalla sua scadenza, ed il rimanente che possa da lui essere dovuto, sarà pagato alla resa del conto di cui all'articolo seguente.

L'esattore che entro i detti termini non abbia eseguiti i dovuti versamenti, o li abbia effettuati soltanto in parte, incorrerà nella multa di centesimi 4 per ogni lira non versata.

Art. 24.

Nel mese di febbraio successivo a ciascun esercizio, gli esattori devono rendere conto alla Camera della loro gestione annuale, corredandola di tutti i documenti giustificativi e del discarico.

Art. 25.

Il carico è costituito dall'ammontare dei ruoli principali e suppletivi stati consegnati nel corso dell'anno per la riscossione; essi dovranno essere trasmessi alla Camera quali allegati del conto.

Art. 26

Il discarico si giustificherà:

a) coll'indicazione delle quietanze dei versamenti fatti alla cassa della Camera;

b) coi documenti comprovanti la spesa per la spedizione del danaro versato o suoi rappresentativi;

c) colla quietanza della somma prelevata dall'esattore per l'aggio di riscossione spettantegli;

d) coi decreti di restituzione di tassa emanati dal presidente della Camera, a senso dell'articolo 21;

e) collo stato delle quote inesigili, nel quale l'esattore dovrà, per ogni quota, dichiarare la causa dell'inesigibilità, se cioè per inesistenza, irreperibilità od insolvenza del contribuente.

Siffatte cause d'inesigibilità dovranno essere confermate dall'agente delle imposte con apposita sua dichiarazione che verrà estesa in calce allo stato medesimo.

Art. 27.

Il resoconto sarà presentato in due originali, di cui uno resterà presso la Camera, e l'altro sarà restituito all'esattore con la dichiarazione dello scarico riconosciuto.

Art. 28.

Secondo il disposto dell'ultimo alinea dell'articolo 7 dei capitoli normali 23 dicembre 1886, l'aggio da corrispondersi per la riscossione dell'imposta camerale e per tutte le relative operazioni, sarà quello delle imposte erariali e relative sovraimposte.

Art. 29.

Per tutto quanto non è previsto dal presente Regolamento, si avrà rapporto alle leggi, ai Regolamenti, ai decreti Ministeriali ed ai capitoli normali vigenti per la riscossione delle imposte dirette dello Stato, in quanto provvedono o siano applicabili.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio
G. BACCELLI.

CORTE DEI CONTI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente*:

Con RR. decreti del 2 settembre 1901:

Gilardoni dott. Annibale, vice-segretario di 2ª classe, è collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Greco Angelo, archivista, è promosso dalla 3ª alla 2ª classe.

Cangini Raffaello, ufficiale d'ordine di 1ª classe, è nominato archivista di 3ª classe.

Quadrari Attilio — Minghetti Ilio, ufficiali d'ordine, rispettivamente di 2ª e 3ª classe, sono promossi alla classe superiore.

Barbani Ugo, scrivano straordinario, è nominato ufficiale d'ordine di 3ª classe.

Con R. decreto dell'11 ottobre 1901:

Bergantini Eugenio, ufficiale d'ordine di 1ª classe, è collocato in aspettativa, per motivi di salute, a decorrere dal 1° ottobre 1901, con l'annuo assegno di lire 1100.

Con R. decreto dell'8 novembre 1901:

Piccinali cav. Antonio, segretario a lire 4000, è collocato a riposo per anzianità di servizio, a decorrere dal 1° novembre 1901, col grado onorifico di capo-sezione.

Con decreto Ministeriale del 20 novembre 1901:

Marangoni Paolo, volontario nell'Amministrazione delle imposte dirette, è nominato volontario nel personale di 1ª categoria della Corte dei conti, a decorrere dal 1° dicembre 1901.

Con RR. decreti del 1° dicembre 1901:

Melchiorri cav. Senofonte — Coppi cav. dott. Arturo, segretari, rispettivamente di 1ª e 2ª classe, sono promossi alla classe superiore.

Franchi Fulvio, vice-segretario di 1ª classe, è nominato segretario di 2ª classe per esame d'idoneità.

Albino Gaetano — Lenti Pio, vice-segretari, rispettivamente di 2ª e 3ª classe, sono promossi alla classe superiore.

Bonamici dott. Rodrigo, volontario, è nominato vice-segretario di 3ª classe, a decorrere dal 1° gennaio 1902.

Con R. decreto dell'8 dicembre 1901:

Vicario Edoardo, vice-segretario di 2ª classe in aspettativa per motivi di famiglia, è richiamato in attività di servizio, a decorrere dal 1° dicembre 1901.

Con R. decreto del 19 dicembre 1901:

Colabattista Alfredo, vice-segretario di 3ª classe, in aspettativa per motivi di famiglia, è richiamato in attività di servizio, a decorrere dal 14 dicembre 1901.

Con R. decreto del 29 dicembre 1901:

Gilardini Carlo Felice, ufficiale d'ordine di 2ª classe, in aspettativa per motivi di salute, è collocato a riposo, per anzianità di servizio, a decorrere dal 1° febbraio 1902.

Con decreto Ministeriale del 31 dicembre 1901:

Corvino Giulio Alfonso, vice-segretario nelle Intendenze di finanza, è nominato volontario nel personale di 1ª categoria della Corte dei conti, a decorrere dal 1° febbraio 1902.

Con RR. decreti del 1° gennaio 1902:

Vassalli cav. Giulio Cesare, capo-sezione, è promosso dalla 2ª alla 1ª classe.

Bado cav. Giovanni, segretario a lire 4000, è nominato capo-sezione di 2ª classe.
Mazio cav. dott. Alberto — Massone Giuseppe, rispettivamente segretari di 1ª e 2ª classe, sono promossi alla classe superiore.
Vicario Francesco, vice-segretario di 1ª classe, è nominato segretario di 2ª classe per esame di concorso.
Rossi Giacinto — Ferretti dott. Italo, vice-segretari rispettivamente di 2ª e 3ª classe, sono promossi alla classe superiore.
Masi dott. Luigi, volontario, è nominato vice-segretario di 3ª classe.
Cufaro Emiddio, ufficiale di scrittura nell'Amministrazione militare, è nominato ufficiale d'ordine di 3ª classe alla Corte dei conti, a decorrere dal 1° febbraio 1902.

Con R. decreto del 9 gennaio 1902:

Maccagno Federico, vice-segretario di 2ª classe, è collocato in aspettativa, per motivi di famiglia, a decorrere dal 1° febbraio 1902.

Con R. decreto del 16 gennaio 1902:

Corbi Antonio, vice-segretario di 1ª classe, è collocato in aspettativa, per motivi di salute, con l'annuo assegno di lire 1250, a decorrere dal 7 gennaio 1902.

Con RR. decreti del 30 gennaio 1902:

Gina Paolo, ufficiale d'ordine di 3ª classe, è promosso alla 2ª classe.
Funaro Leone, scrivano straordinario, è nominato ufficiale d'ordine di 3ª classe, a decorrere dal 1° febbraio 1902.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Direzione Generale dell'Agricoltura

ELENCO dei Comuni fillosserati o sospetti d'infezione fillosserica al 31 dicembre 1901, dai cui territorî è vietato di asportare vegetali, in conformità dei decreti Ministeriali in data 6 luglio 1892 e 30 novembre 1895.

Provincia di Udine

Circondario di Palmanova.

Bagnaria Arsa — Castions di Strada — Gonars.

Circondario di Udine.

Pozzuolo del Friuli.

Provincia di Treviso

Circondario di Treviso.

Paese — Trevignano.

Circondario di Montebelluna.

Cornuda — Montebelluna — Volpago.

Provincia di Brescia

Circondario di Brescia.

Botticino Mattina — *Bedizzole — Calcinato* — Cellatica — Gussago — San Vigilio.

Circondario di Chiari.

Adro — Calino — Capriolo — Cazzago San Martino — Clusane sul Lago — Coccaglio — Cologne — Colombaro — Erbusco — Nigoline — Palazzolo sull'Oglio — Paratico — Provaglio d'Iseo — Rovato — Torbiato.

Provincia di Bergamo

Circondario di Bergamo.

Almè — Almenno San Bartolomeo — Almenno San Salvatore — Ambivere * — Barzana * — Bergamo — Berzo San Fermo — Brembate di Sopra — Bruntino — Calepio — Calusco d'Adda — Caprino * — Carobbio — Carvico — Chiuduno — Cisano — Costa di Mezzate — Credaro — Curno * — Gandosso — Gorle * — Grumello del Monte — Locate * — Mapello — Mozzo — Ossanesga * — Paladina — Palazzago — Pedrengo — Ponteranica — Ponte San Pietro — Pontida — Predore — Ranica * — Redona * — Rosciate — Santo Stefano del Monte degli Angeli — Sarnico — Scano al Brembo — Scanzo — Seriate — Sorisole * — Sombreno * — Sotto il Monte — Tagliuno — Torre Boldone — Torre dei Roveri — Trescorre Balneario — Valtesse * — Viadanica — Villa d'Adda — Villa d'Almè — Villongo San Filastro — Villongo Sant'Alessandro — Zandobbio

Circondario di Treviglio.

Bagnatica — Calcio — Treviglio.

Provincia di Como

Circondario di Como.

Alserio — Anzano del Parco — Carlazzo Valsolda — Cassano Albese — Cima — *Colico* — Consiglio di Rumo — *Domaso* — Dongo — *Gera* — Gravedona — Lenno — Menaggio — Mezzegra — Perledo — Piano Porlezza — Sant' Abbondio — Tremezzo — *Vercana.*

Circondario di Lecco.

Abbadia sopra Adda — Acquate * — Airuno — Aizurro * — Annone — Bagaggera — Bartesate * — Biglio * — Brivio — Cagliano — Calco — Casate Nuovo — Castello sopra Lecco — Cernusco Lombardone — Cesana di Brianza — Civate — Consonno * — Contra — Dozio * — Ello * — Galbiate — Garlate — Germanedo * — Imberido * — Imbersago * — Lecco — Lierna — Linzanico — Lomagna — Lomaniga — Malgrate * — Mandello del Lario — Merate — Missaglia — Mondonico — Montevecchia — Monticello — Novate — Olcio — Olgiate Molgora * — Olginate — Osñago — Penzano — Perego — Pescate — Rancio di Lecco * — Robbiate — Rongio — Rovagnate * — Sabbioncello — Sala al Barro — San Giovanni alla Castagna * — Santa Maria Hoè — Sartirana Briantea — Sirtori — Somana * — Suello — Valgreghentino — Valmadrera — Villa Vergana.

Circondario di Varese.

Abbiate Guazzone — Arolo — Ballarate — Bobbiate * — Brezza di Bedero — Campagnano Vedasca * — Capolago — Caravate — Cardana — Casciago — Cazzone — Cellina — Cerro — Cocquio — Duno — Gemonio — Germignaga — Laveno — Leggiuno — Lissago * — Luvino — Maccagno Inferiore — Maccagno Superiore — Masnago — Mombello — Morosolo — Porto Valtravaglia — Rancio Valcuvia — Sangiano — Varese — Velate.

Provincia di Milano

Circondario di Abbiategrasso.

Marcallo.

Circondario di Gallarate.

Cavaria — Crenna.

Circondario di Milano.

Cornate — Gessate — Trezzano Rosa — Vaprio d'Adda.

Circondario di Monza.

Bernareggio — Briosco — Triuggio — Velate Milanese.

Provincia di Pavia

Circondario di Voghera.

Broni — Canneto Pavese — Redavalle — Santa Giuletta

Provincia di Novara

Circondario di Biella.

Piane di Serravalle Sesia — Serravalle Sesia — Sostegno.

Circondario di Novara.

Agrate Conturbia — Ameno — Boca — Bogogno — Borgo Ticino — Briga — Divignano — Galliate — Ghemme — Grignasco — *Invorio Inferiore* — Marano Ticino * — *Mezzomerico*

NB. I Comuni con asterisco sono sospetti; quelli in carattere *corsivo* sono i territorî dove si applicano le distruzioni.

— *Oleggio* — *Pombia* — *Prato Sesia* — Suno — *Varallo Pombia* — Veruno *.

Circondario di Pallanza.

Arizzano — *Baveno* — Bèe * — Bieno — Cambiasca — Cannero — Cannobio — Cargiago — Cavandone — *Chignolo Verbano* — Cossogno — Ghiffa — Intra — Mergozzo — Oggebbio — *Omegna* — Pallanza — Rovegro — San Bartolomeo Valmara * — Sant'Agata * — Santino — Suna — Trafiume — Trarego — Trobasso — Viggionà * — Zoverallo.

Circondario di Varallo.

Valduggia.

Circondario di Vercelli.

Gattinara.

Provincia di Torino

Circondario d'Aosta.

Aosta — *Arvier* — *Aymaville* — *Charvensod* — *Gressan* — *Introd* — *Saint-Nicolas* — *Saint-Pierre* — *Sarre* — *Villeneuve.*

Provincia di Cuneo

Circondario di Cuneo.

Briga Marittima — *Tenda.*

Provincia di Alessandria

Circondario di Alessandria.

Alessandria — Castelletto Scazzoso * — Lazzarone * — Quargnento * — San Salvatore * — *Solero* — *Valenza.*

Provincia di Porto Maurizio

Circondario di Porto Maurizio.

Aurigo — *Arzeno* — Bestagno — *Borgo Sant'Agata* — *Candeasco* — Caramagna — Carpassio — Castelvecchio di Santa Maria Maggiore — Cervo — Civezza — *Cosio d'Arroscia* — *Costa d'Oneglia* — *Diano Arentino* — Diano Borello — Diano Calderina — Diano Castello — Diano Marina — Diano San Pietro — Dolcedo — *Lucinasco* — *Olivastri* — Oneglia — *Moano* — Pantasina — Piani — *Pieve di Teco* — Poggi — *Pontedassio* — *Pornassio* — Porto Maurizio — San Bartolomeo del Cervo — Torrazza — *Torria* — Villa Faraldi — Villa Guardia — Villa Viani — *Ville San Pietro.*

Circondario di San Remo.

Airole — Apricale — Badalucco — Bajardo — Bordighera — Borghetto San Nicolò — Bussana — Camporosso — Castellaro* — Castel Vittorio — Ceriana — Cipressa — Col di Rodi (gia Colla) — Costa Rainera — Dolceacqua — Isolabona — Linguelietta — Montalto Ligure — Perinaldo — Piena — Pigna — Pompeiana* — Riva* — Rocchetta Nervina — San Biagio — San Lorenzo* — San Remo — Santo Stefano* — Sasso di Bordighera* — Seborga* — Soldano — Taggia — Terzorio* — *Triora* — Vallebona — Vallecrosia — Ventimiglia.

Provincia di Genova

Circondario di Albenga.

Alassio — *Albenga* — *Andora* — *Campochiesa* — Castelbianco — *Cisano sul Neva* — *Loano* — *Ortovero* — *Villanova d'Albenga.*

Circondario di Genova.

Capraia

Provincia di Bologna

Circondario d'Imola.

Imola.

Provincia di Ravenna

Circondaria di Faenza.

Castel Bolognese.

Provincia di Livorno

Circondario di Portoferraio.

Campo nell'Elba — Marciana — Marciana Marina — Portoferraio — Portolongone — Rio dell'Elba — Rio Marina.

Provincia di Pisa

Circondario di Pisa.

Capannoli — *Cascina* — Castellina Marittima — Colle Salvetti — Fauglia — *Lajatico* — Lari — Lorenzana — Monteverdi* — Orciano Pisano — *Palaia* — Peccioli — Piombino — *Pisa* — Ponsacco — *Pontedera* — Rosignano Marittimo — Santa Luce — *Sassetta* — *Suvereto* — Terricciola.

Circondario di Volterra.

Campiglia Marittima — *Casale Marittima* — Castagneto — Cecina — Chianni.

Provincia di Firenze

Circondario di Firenze.

Casellina e Torri.

Circondario di San Miniato.

Cerreto Guidi — *Fucecchio* — *San Miniato* — *Santa Croce sull'Arno* — *Santa Maria a Monte* — *Vinci.*

Provincia di Siena

Circondario di Siena.

Gaiole.

Provincia di Arezzo

Circondario unico di Arezzo.

Arezzo — *Capolona* — *Civitella Val di Chiana* — *Cortona* — *Subbiano.*

Provincia di Grosseto

Circondario unico di Grosseto.

Gavorrano — *Pitigliano* — *Massa Marittima.*

Provincia di Perugia

Circondario di Perugia.

Gubbio — *Perugia* — *Valfabbrica.*

Provincia di Teramo

Circondario di Teramo.

Atri — *Montepagano* — *Silvi.*

Provincia di Roma

Circondario di Civitavecchia.

Montalto di Castro.

Circondario di Viterbo.

Viterbo.

Provincia di Cosenza

Circondario di Paola.

Ajello — Amantea — *Belmonte Calabro* — *Bonifati* — Falconara Albanese — Lago — *Longobardi* — San Pietro in Amantea — Terrati.

Circondario di Castrovillari.

Sant'Agata di Esaro.

Circondario di Rossano.

Corigliano Calabro.

Circondario di Cosenza.

Castro libero — *Lattarico* — *Montalto Uffugo* — *Rota Greca* — San Giovanni in Fiore.

Provincia di Bari

Circondario di Altamura.

Cassano delle Murge — *Grumo Appula* — *Santeramo in Colle* — *Toritto.*

Circondario di Bari.

Acquaviva delle Fonti — Casamassima — San Michele di Bari — Turi.

Provincia di Lecce

Circondario di Taranto.

Latorza.

Provincia di Catanzaro

Circondario di Catanzaro.

Albi — Amaroni — Argusto — Catanzaro — Cropani — Gagliato — Magisano — Palermiti — Petrizzi — Sersale — Sellia — Simeri e Crichi — Soveria Simeri — Tiriolo — Torre di Ruggero * — Zagarise.

Circondario di Monteleone di Calabria.

Acquaro — Briatico — Capistrano — Cessaniti — Dasà — Dinami — Drapia — Fabrizia — Joppolo * — Limbadi * — Maierato — Mileto — Nicotera — Piscopio — Pizzo — Ricadi — San Calogero — Tropea * — Zambrone.

Circondario di Nicastro.

Cortale — Francavilla-Angitola * — Gimigliano — Gizzoria — Nicastro — Platania — Sambiase — San Pietro a Maida.

Provincia di Reggio Calabria

Circondario di Palmi.

Anoja — Cosoleto — Delianova * — Feroleto della Chiesa — Gioia Tauro — Jatrinoli — Melicuccà — Molocchio — Oppido Mamertina — Palmi — Radicena — Rizziconi — Rosarno — San Procopio — Santa Cristina d'Aspromonte — Sant'Eufemia d'Aspromonte * — Scido — Seminara — Sinopoli — Terranova Sappo Minulio — Tresilico — Varapodio.

Circondario di Gerace.

Ardore — Bianco * — Benestare — Bovalino * — Brancaleone * — Bruzzano Zefirio * — Caraffa del Bianco * — Caulonia — Ciminà * — Feruzzano — Gerace — Gioiosa Jonica — Grotteria — Mammola — Martone * — Palizzi — Pazzano — Portigliola — Riace — Roccella * — San Giovanni Gerace — Sant'Ilario dell'Jonio — Siderno — Staiti.

Circondario di Reggio Calabria.

Bagaladi — Bagnara Calabra — Bova — Calanna — Campo di Calabria — Cannitello — Cardeto * — Cataforio — Catona — Condòfuri — Fiumarà — Fossato — Gallico — Gallina — Laganadi — Melito — Motta San Giovanni — Pellaro — Podargoni — Reggio — Rosali — Salice Calabro — Sambatello — Sant'Alessio d'Aspromonte — San Lorenzo — San Roberto — Santo Stefano — Scilla — Villa San Giovanni — Villa San Giuseppe.

Provincia di Messina

Circondario di Castroreale.

Antillo — Barcellona Pozzo di Gotto — Basico — Casalvecchio Siculo — Castel Mola — Castroreale — Falcone — Forza d'Agrò — Francavilla di Sicilia — Furnari — Giardini — Graniti — Kaggi — Letojanni Gallodoro — Limina — Locadi — Malvagna — Mazzara Sant'Andrea — Meri — Mojo Alcantara — Mongiuffi Melia — Mont'Albano d'Elicona — Motta Camastra — Novara di Sicilia — Rocca Fiorita — Roccella Valdemone — Santa Teresa di Riva — Savoca — Taormina — Tripi.

Circondario di Messina.

Alì — Bauso — Calvaruso — Condrò * — Fiumedinisi — Gualtieri Sicaminò — Guidomandri — Itala — Lipari (frazione Alicudi) — Lipari (id. Lipari) — Lipari (id. Filicudi) — Lipari (id. Panarea) — Lipari (id. Stromboli) — Mandanici — Messina — Milazzo — Monforte San Giorgio — Nizza Sicilia — Roccalumera — Rocca Valdina — Rometta — Salina — San Filippo del Mela — San Pier Niceto — Santa Lucia del Mela — Santo Stefano di Briga — Saponara Villafranca — Scaletta — Spadafora San Martino — Valdina — Venetico.

Circondario di Mistretta.

Capizzi — Caronia — Castel di Lucio — Cesarò — Mistretta — Motta d'Affermo — Pettineo — Reitano — San Fratello — San Teodoro — Santo Stefano Camastra — Tusa.

Circondario di Patti.

Alcara li Fusi — Brolo — Castell'Umberto — Ficarra — Frazzanò — Galati Mamertino — Librizzi — Longi — Militello di Rosmarino — Mirto — Montagnareale — Naso — Oliveri — Patti — Piraino — Raccuja — Sant'Agata di Militello — Sant'Angelo di Brolo — Santa Domenica Vittoria — San Marco d'Alunzio — San Pietro sopra Patti — San Salvatore di Fitalia — Sinagra — Tortorici — Ucria.

Provincia di Catania

Circondario di Acireale.

Acicastello — Acicatena — Aci Sant'Antonio — Calatabiano — Castiglion di Sicilia — Fiumefreddo di Sicilia — Giarre — Linguaglossa — Mascali — Piedimonte Etneo — Randazzo.

Circondario di Caltagirone.

Caltagirone — Grammichele — Licodia Eubea — Militello — Mineo — Mirabella — Palagonia — Raddusa — Rammacca — San Cono — San Michele in Ganzaria — Vizzini.

Circondario di Nicosia.

Agira — Assoro — Catenanuova — Centuripe — Cerami — Gagliano Castelferrato — Leonforte — Nicosia — Nissoria — Regalbuto — Sperlinga — Troina.

Circondario di Catania.

Belpasso — Biancavilla — Bronte — Catania — Gravina — Mascalucia — Misterbianco — Motta Sant'Anastasia — Nicolosi — Paternò — Pedara — Sant'Agata li Battiati — San Giovanni la Punta — San Gregorio — Scordia — Trecastagne — Tremestieri — Viagrande — Zafferana Etnea.

Provincia di Siracusa

Circondario di Modica.

Biscari — Chiaramonte — Comiso — Giarratana — Modica — Monterosso — Pozzallo — Ragusa — Ragusa Inferiore — Santa Croce — Scicli — Spaccaforno — Vittoria.

Circondario di Noto.

Avola — Buccheri — Buscemi — Cassaro — Ferla — Noto — Pachino — Palazzolo Acreide — Rosolini.

Circondario di Siracusa.

Augusta — Canicattini — Carlentini — Floridia — Francofonte — Lentini — Melilli — Siracusa — Solarino — Sortino.

Provincia di Caltanissetta

Circondario di Caltanissetta.

Acquaviva Platani — Caltanissetta — Delia — Marianopoli — Montedoro — Mussomeli — Resuttano — San Cataldo — Santa Caterina Villarmosa — Serradifalco — Sommatino — Vallelunga — Villalba.

Circondario di Piazza Armerina.

Aidone — Barrafranca — Calascibetta — Castrogiovanni — Piazza Armerina — Pietraperzia — Valguarnera Caropepe — Villarosa.

Circondario di Terranova di Sicilia.

Butera — Mazzarino — Niscemi — Riesi — Terranova di Sicilia.

Provincia di Girgenti

Circondario di Bivona.

Alessandria della Rocca — Bivona — Colamonaci — Cammarata — Casteltermini — Cianciana — Lucca Sicula — Ribera — San Biagio Platani

Circondario di Girgenti.

Aragona — Camastra — Campobello — Comitini — Canicattì — Castrofilippo — Cattolica Eraclea — Favara — Girgenti — Grotte — Licata — Naro — Palma Montechiaro — Porto Empedocle — Racalmuto — Raffadali — Ravanusa — Realmonte — Siculiana.

Circondario di Sciacca.

Menfi — Montevago — Sambuca Zabut — Santa Margherita di Belice — Sciacca.

Provincia di Palermo

Circondario di Cefalù.

Alimena — Buompietro — Campo Felice — Castelbuono — Cefalù — Collesano — Gangi — Geraci Siculo — Gratteri — Isnello — Lascari — Petralia Soprana — Petralia Sottana — Polizzi Generosa — Pollina — San Mauro Castelverde.

Circondario di Corleone.

Bisacquino — Campofiorito — Chiusa Sclafani — Contessa Entellina — Corleone — Prizzi — Palazzo Adriano — Roccamena.

Circondario di Palermo.

Bagheria — Balestrate — Belmonte Mezzagno — Bolognetta — Borgetto — Carini — Casteldaccia — Cinisi — Ficarazzi — Giardinello — Godrano — Isola delle Femmine — Marineo — Mezzojuso — Misilmeri — Monreale — Montelepre — Palermo — Piana dei Greci — Parco — Partinico — San Cipirello — San Giuseppe Iato — Santa Cristina Gela — Santa Flavia — Terrasini — Torretta — Ustica — Villafrati.

Cicondario di Termini Imerese.

Alia — Aliminusa — Altavilla — Baucina — Caccamo — Caltavuturo — Castronuovo — Cerda — Ciminna — Lercara — Montemaggiore Belsito — Roccapalumba — Sciara — Sclafani — Termini Imerese — Trabia — Valle d'Olmo — Ventimiglia di Sicilia * — Vicari.

Provincia di Trapani

Circondario di Alcamo.

Alcamo — Calatafimi — Camporeale — Castellammare del Golfo — Gibellina.

Circondario di Mazzara del Vallo.

Campobello di Mazzara — Castelvetrano — Mazzara del Vallo — Salemi — Santa Ninfa.

Circondario di Trapani.

Marsala — Monte San Giuliano — Trapani *.

Provincia di Sassari

Circondario di Alghero.

Alghero — Banari — Bessude — Bonnanaro — Bonorva — Borutta — Cheremule — Cossoine — Giave — Mara — Monteleone Rocca Doria — Olmedo — Padria — Pozzo Maggiore — Romana — Semestene — Siligo — Tiesi — Torralba — Villanova Monteleone.

Circondario di Nuoro.

Bitti — Bolotana — Dorgali — Lodè — Mamojada — Nuoro — Onani — Orosei — Silanus — Siniscola.

Circondario di Ozieri.

Anela — Ardara — Benetutti — Berchidda — Bono — Bottidda — Buddusò — Bultei — Ittireddu — Mores — Nugheddu — Oschiri — Ozieri — Pattada — Tula.

Circondario di Sassari.

Bulzi — Cargeghe — Castelsardo — Chiaramonti — Codrongianus — Florinas — Ittiri — Laerru — Martis — Muros — Nulvi — Osilo — Ossi — Perfugas — Ploaghe — Portotorres — Putifigari — Sassari — Sedini — Sennori — Sorso — Tissi — Uri — Usini.

Circondario di Tempio Pausania.

Aggius — Bortigiadas — Calangianus — La Maddalena * — Luras — Nuchis — Santa Teresa Gallura — Tempio.

Provincia di Cagliari

Circondario di Lanusei

Sargono — *Ortueri.*

Circondario di Oristano.

Aidomaggiore — *Ardauli* — Birori — Bortigali — Bosa — *Busachi* — Cuglieri — Dualchi — Flussio — Macomer — Magomadas — Modolo — Montresta — *Neoneli* — Norbello — *Paulilatino* — Sagama — Santulussurgiu — Scano Montiferro — *Seneghe* — *Sorradile* — Suni — Tinnura — Tresnuraghes — *Ulà Tirso.*

Servizio della proprietà industriale

Trasferimento di privativa industriale N. 2491.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale dal titolo: « Nouveau système de lampe à arc », originariamente rilasciata al nome della « Société Anonyme Suisse des accumulateurs Tribelhorn », a Zurigo, come da attestato delli 14 aprile 1901, n. 57909 del Registro Generale, fu trasferita per intero alla « Società Italo-Svizzera degli accumulatori Tribelhorn, A. Facchetti-Guiglia e C. », a Milano, in forza di cessione totale fatta con atto privato sottoscritto a Zurigo addì 14 maggio 1901, debitamente registrato all'Ufficio Demaniale di Milano il giorno 19 agosto 1901, al n. 4213, vol. 1133, atti privati, e presentato pel visto alla prefettura di Milano addì 15 ottobre detto anno, ore 15.

Roma, il 15 gennaio 1902.

Il Direttore della Divisione I
S. OTTOLENGHI.

Trasferimento di privativa industriale N. 2494.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale dal titolo: « Procédé pour la fabrication de « Isatinanilide et d'Isatine », originariamente rilasciata al nome della Ditta Jean Rod Geigy e C., a Basilea (Svizzera), come da attestato delli 9 dicembre 1899, n. 52928 del Registro Generale, fu trasferita per intero alla « Ditta Johann Rudolph Geigy e C. », a Grenzach-Baden (Germania), in forza di cessione totale fatta con atto privato sottoscritto a Basilea addì 19 ottobre 1901, debitamente registrato all'Ufficio Demaniale di Roma il giorno 31 ottobre detto, al n. 5299, vol. 125, atti privati, e presentato pel visto all'Ufficio della Proprietà industriale addì 5 novembre 1901, ore 15.

Roma, il 28 gennaio 1902.

Il Direttore della Divisione I
S. OTTOLENGHI.

Trasferimento di privativa industriale N. 2495.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale dal titolo: « Procédé pour obtenir le Isatinanilide et pour obtenir au moyen de celui-ci l'indigo et l'indirubin », originariamente rilasciata al nome della Ditta Jean Rod. Geigy e C. a Basilea (Svizzera), come da attestato delli 6 dicembre n. 1899, n. 52929 del Registro Generale, fu trasferita per intero alla Ditta Johann Rudolph Geigy e C.. a Grenzach-Baden (Germania), in forza di cessione totale fatta con atto privato sottoscritto a Basilea addì 19 ottobre 1901, debitamente registrato all'Ufficio Demaniale di Roma il giorno 31 ottobre detto, al n. 5299, vol. 125, atti privati, è presentato pel visto all'Ufficio della Proprietà industriale addì 5 novembre 1901, ore 15.

Roma, il 28 gennaio 1902.

Il Direttore della Divisione I
S. OTTOLENGHI.

Trasferimento di privativa industriale N. 2496.

Agli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale dal titolo: « Affût sur roues pour pièces de campagne à tir rapide », originariamente rilasciata al nome del sig. Haussner Konrad, ad Eisenach (Germania), come da attestato delli 30 maggio 1901, n. 58465 del Registro Generale, fu trasferita per intero alla Fahrzeugfabrik Eisenach, ad Eisenach (Germania), in forza di cessione totale fatta con atto privato sottoscritto dalle parti ad Eisenach addì 15 ottobre 1901, debitamente registrato all'ufficio demaniale di Roma il giorno 11 novembre 1901, al n. 5586, vol. 125, atti privati, e presentato pel visto all'Ufficio della Proprietà industriale addì 12 novembre detto, ore 16,45.

Roma, il 30 gennaio 1902.

Il Direttore della Divisione I
S. OTTOLENGHI.

Trasferimento di privativa industriale N. 2497.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale dal titolo: « Calamaio automatico Lolli a sistema galleggiante », originariamente rilasciata al nome del sig. Lolli Gaetano, a Bologna, come da attestato delli 26 gennaio 1900, N. 53382 del Registro generale, fu trasferita per intero alla Ditta C. Pangrazzi e F.lli, a Milano, in forza di cessione totale fatta con atto privato sottoscritto dalle parti a Milano addì 10 novembre 1901, debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Milano il giorno 14 novembre 1901, al n. 9200, vol. 1168 atti privati, e presentato pel visto alla Prefettura di Milano, addì 17 dicembre detto anno ore 16.

Roma, il 30 gennaio 1902.

Il Direttore della Divisione I
S. OTTOLENGHI.

Trasferimento di privativa industriale N. 2498.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale dal titolo: « Processo per l'utilizzazione di correnti elettriche per provocare in tempo successivo e per influenzare i movimenti di parti mobili », originariamente rilasciata al nome del sig. Hanson Albert Parker, a Charlottenburg (Germania), come da attestato delli 4 marzo 1901, n. 56888 del Registro Generale, fu trasferita per intero alla Ditta Ludev. Loewe e C., Actiengesellschaft, a Berlino, in forza di cessione totale fatta con atto privato sottoscritto dalle parti a Berlino, rispettivamente addì 1° e 4 novembre 1901, debitamente registrato all'Ufficio Demaniale di Milano il giorno 14 novembre 1901, al n. 9238, volume 1168, atti privati, e presentato pel visto alla Prefettura di Milano addì 19 novembre detto, ore 16.

Roma, il 30 gennaio 1902.

Il Direttore della Divisione I
S. OTTOLENGHI.

Trasferimento di privativa industriale N. 2500.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale dal titolo: « Perfectionnements apportés dans la fabrication du fer et de l'acier », originariamente rilasciata al nome del sig. Talbot Benjamin, ad Englefield, Green Surrey (Inghilterra), come da attestato delli 29 ottobre 1900, n. 56465 del Registro Generale, fu trasferita per intero alla Società « The Talbot Continuous Steel Process Limited », a Leeds (Inghilterra), in forza di cessione totale fatta con atto privato sottoscritto a Leeds, addì 4 luglio 1901, debitamente registrato all'Ufficio Demaniale di Torino, il giorno 20 novembre 1901, al n. 8938, vol. 173, atti privati, e presentato pel visto alla Prefettura di Torino, addì 22 novembre detto, ore 11.

Roma, il 30 gennaio 1902.

Il Direttore della Divisione I
S. OTTOLENGHI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

Rettifica d'intestazione (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 979,575 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 300, al nome di Dorato *Teresa Maria* di Vittorio, nubile, domiciliata a Cardona, frazione di Villadeati (Alessandria) - con annotazione - fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestersi a Dorato *Maria Teresa*, ecc. (come sopra), vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 30 gennaio 1902.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

Rettifica d'intestazione (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 737,585 d'inscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 240, al nome di *Battaglio* Giovanni fu Giuseppe, domiciliato a Napoli, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Battaglia* Giovanni fu Giuseppe, domiciliato a Napoli, vero proprietario della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 31 gennaio 1902.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

Rettifica d'intestazione (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Debito dei Comuni di Sicilia, cioè: N. 2,494 d'iscrizione, per L. 140,48, al nome di Palmeri Angela, Giuseppa, Maria Saveria fu Liborio per L. 23,45 per ciascheduna, Palmeri Liborio e *Giuseppe* fu Leonardo per L. 11,72 per ciascheduna, Cipolla Saverio fu Gioacchino per L. 7,82 in usufrutto vita durante, Cipolla Gioacchino e Rosalia di Saverio, minori, rappresentati dal padre e legittimo amministratore, Cipolla Saverio fu Gioacchino per L. 7,81 rispettivamente, e Palmeri *Maria* (rettificato sul titolo Paolo) fu Giacinto, minori, rappresentati dal tutore sacerdote Musciotto Stefano di Rosario per le rimanenti L. 23,43, fu così intestata per errore, mentrechè doveva invece intestarsi a Palmeri Angela, Giuseppa, Maria Saveria fu Liborio per L. 23,45 per ciascheduno, Palmeri Liborio e *Giuseppa* fu Leonardo per L. 11,72 per ciascheduno e Cipolla Saverio fu Gioacchino per L. 7,82 in usufrutto vita durante, di proprietà dei figli minori Gioacchino e Rosalia, Cipolla Gioacchino e Rosalia di Saverio, minori, rappresentati dal padre e legittimo amministratore Cipolla Saverio fu Gioacchino per L. 7,81 rispettivamente e Palmeri *Paolo* fu Giacinto, minori, rappresentati dal tutore sacerdote Musciotto Stefano di Rosario per le rimanenti L. 23,43, veri proprietari della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 31 gennaio 1902.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

MINISTERO DEL TESORO - Direzione Generale del Debito Pubblico

3a PUBBLICAZIONE

Conformemente alle disposizioni degli articoli 31 della legge 10 luglio 1861, n. 94, e 136 del Regolamento approvato con R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5942;

Si notifica che ai termini dell'articolo 135 del citato Regolamento fu denunziata la perdita dei Certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi;

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso, si rilascoranno i nuovi Certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione Generale nei modi stabiliti dall'articolo 139 del citato Regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita iscritta	DIREZIONE che iscrisse la rendita
Consolidato 5 %	915419 Solo certificato di nuda proprietà	Cannaviello Enrico fu Francesco, minore sotto la tutela di D. Argenzio Alessandro, domiciliato in Napoli, vincolata d'usufrutto vitalizio a favore di Ricci Filomena vedova Cannaviello Francesco	*Lire*	730 —	Roma
»	1177989	Basevi Angelo fu Moisè, domiciliato a Campobasso (Con annotazione)	»	755 —	»
»	14144 / 93554 Assegno provv.	Esecutori testamentari del quondam Carbace reverendo Rido Giovanni Battista al battesimo Marco Antonio quondam Andrea, amministrata dall'Arciprete *pro tempore* di Recco	»	— 18	Torino
»	1010551	Massucco Erminia di Gerolamo, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Genova	»	20 —	Roma
»	715509	Causa Pia di Tempio Pausania (Sassari), amministrata dalla Commissione Diocesana	»	30 —	»
»	687470	Rivolta Battista, Maddalena ed Adele di Angelo, minori figli nascituri dallo stesso Angelo Rivolta, sotto la patria potestà, domiciliati in Albonese (Pavia)	»	15 —	»
»	1238244	Roberto Giovanni, Adolfo, Rosaria, Concetta e Maria fu Carmelo, minori sotto la patria potestà della madre Raffa Giuseppa, domiciliati in Messina	»	10000 —	»
»	44846	Chiesa di San Sebastiano in Castelbuono (Palermo)	»	5 —	Firenze
»	33867 / 150467	Legato Begazzoni, amministrato dal parroco di Locate Bergamasco, mandamento di San Pietro	»	90 —	Milano
»	933785	Beneficio parrocchiale di Locate Bergamasco (Bergamo)	»	10 —	Roma
»	789095	Come sopra	»	50 —	»
»	25274 / 420574	Fondazione di Grimaldo Luca quondam Ansaldo per celebrazione di messe nella chiesa di San Luca in Genova	»	40 —	Torino
»	76110 / 471410	Fondazione Grimaldi Luca, in favore dell'Abbazia di San Bartolomeo del Fossato in Genova, sotto l'amministrazione dell'investito *pro tempore* di detta Abbazia	»	5 —	»

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita iscritta	DIREZIONE che iscrisse la rendita
Consolidato 5 %	134799 / 317739	Palumbo Gesualdo di Giovanni, domiciliato in Napoli (Con annotazione)	Lire	85 —	Napoli
»	16139 / 411439	Fondazione di Rosio Giacomo, per celebrazione di messe nella Chiesa parrocchiale di San Siro in Genova di cui all'articolo 37 dell'elenco n. 320 del Debito perpetuo	»	55 —	Torino
»	55098 / 450398	Fondazione di Rosio Giacomo, per celebrazione di messe nella Chiesa parrocchiale di San Siro in Genova, amministrata dal Sindaco *pro tempore* di questa città e dal Prevosto *pro tempore* di detta Chiesa	»	40 —	»
»	109544 / 504844	Fondazione di Rosio Giacomo, amministrata dal Sindaco *pro tempore* e dal Prevosto *pro tempore* della Chiesa parrocchiale di San Siro in Genova (Con avvertenza).	»	10 —	»
»	1016562	Scorza Gerardo di Nicola Pasquale, domiciliato in Candela (Foggia) (Con annotazione).	»	10 —	Roma

Roma, addì 1° ottobre 1901.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

Per il Direttore Capo di Divisione
Segretario della Direzione Generale
SOMAZZI.

Direzione Generale del Tesoro *(Portafoglio)*

Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento in valuta metallica dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 11 febbraio, in lire 102,29.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divisione Industria e Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro *(Divisione Portafoglio).*

10 febbraio 1902.

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidati	5 % *lordo*	102,28 3/8	100,28 3/8
	4 1/2 % *netto*	110,15	109,02 1/2
	4 % *netto*	101,86 5/8	99,86 5/8
	3 % *lordo*	66,65 7/8	65,45 7/8

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

AVVISI DI CONCORSO.

È aperto il concorso a quattro assegni di L. 3000 ciascuno per studî di perfezionamento negli Istituti scientifici stranieri, per un anno, a cominciare dal 1° novembre p. v.

A parità di merito, sarà data la preferenza ai cultori delle seguenti discipline:

a) Per la facoltà di giurisprudenza:
1.° diritto canonico;
2.° diritto commerciale;
3.° diritto costituzionale;
4.° scienza delle finanze e diritto finanziario.

b) Per la facoltà di medicina e chirurgia:
1.° rami della medicina sperimentale.

c) Per la facoltà di lettere e filosofia:
1.° storia comparata delle lingue classiche;
2.° filologia greca;
3.° storia della filosofia.

d) Per la facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali:
1.° chimica industriale;
2.° botanica, per quanto riguarda la istologia e fisiologia vegetale.

Sono ammessi a concorrere ai detti assegni coloro che hanno conseguita la laurea dottorale in un Istituto di studî superiori del Regno, purchè dal giorno in cui superarono l'esame di laurea alla data del presente avviso non siano decorsi più di quattro anni.

Coloro che occupano un posto di assistente in un Istituto universitario e coloro che nel concorso dell'anno passato sono stati dichiarati eleggibili con almeno 8[10 dei punti di cui disponeva

la Commissione giudicatrice, saranno ammessi al presente concorso, ancorchè dal giorno in cui superarono il detto esame di laurea alla data del presente avviso siano trascorsi più di quattro anni, ma non più di cinque.

Le istanze per l'ammissione al concorso devono essere redatte in carta da bollo da una lira, e portare l'indicazione chiara e precisa del domicilio del concorrente, ed essere inviate al Ministero non più tardi del 31 marzo p. v.

Le istanze fatte in contravvenzione della legge sul bollo, o pervenute al Ministero dopo la scadenza del termine utile, saranno respinte.

Ciascuna domanda dovrà essere accompagnata da una o più memorie originali, stampate o manoscritte, sulla materia nella quale il concorrente dichiarerà di volersi perfezionare, dai titoli conseguiti negli studî, e da un regolare certificato che comprovi la data dell'esame di laurea.

Potranno, inoltre, essere allegati all'istanza tutti quei documenti che il concorrente crederà opportuni a provare la maturità degli studî da lui fatti e la sua attitudine al perfezionamento.

Scaduto il termine del concorso sarà respinta qualsiasi altra memoria, titolo o documento che pervenisse al Ministero.

Roma, addì 8 febbraio 1902.

Il Ministro
N. NASI.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Secondo telegrammi dall'Aja alla *Kölnische Zeitung*, il presidente Krüger avrebbe dichiarato essere ormai vani tutti i tentativi degl'Inglesi per isolare i rappresentanti dei Boeri in Europa, allo scopo di intavolare quindi negoziati coi Boeri combattenti.

Il presidente Krüger dice che i generali boeri non tratteranno mai, da soli, circa le condizioni di pace con gl'Inglesi. In occasione della partenza di Krüger per l'Europa sarebbero stati presi degli accordi precisi tra i capi e lui, accordi secondo i quali nessuna delle due parti avrebbe potuto intavolare negoziati indipendentemente dall'altra. Finchè l'Inghilterra non concederà il libero uso del cavo telegrafico, non si può neppur parlare di serie trattative di pace. Un'intesa tra i delegati boeri ed i capi che tengono la campagna sarebbe il primo passo verso l'armistizio e verso la conclusione della pace.

***

Un dispaccio dell'*Agenzia Reuter* conferma che gli Stati-Uniti appoggiano l'opposizione del Giappone e della Gran Bretagna al trattato per la Manciura, perchè questo costituisce un pericolo per gli interessi americani. Il segretario di Stato, sig. Hay, fece comprendere al Governo russo essere intenzione degli Stati-Uniti di conservare tutti i vantaggi commerciali ottenuti nella Manciuria.

Aggiunge il corrispondente della *Reuter* che fu probabilmente il contegno risoluto del Governo americano che impedì la chiusura assoluta dei porti della Manciuria per tutte le navi mercantili eccetto le russe. Le questioni delle quali si tratta attualmente, specie quelle che si riferiscono alle miniere ed alle costruzioni ferroviarie, sono riguardate come vertenza d'importanza secondaria. I rappresentanti diplomatici degli Stati-Uniti hanno ricevuto istruzioni precise relativamente a tutte queste questioni.

***

Diamo testualmente il brano più importante del discorso pronunziato dal cancelliere dell'Impero, conte de Bülow, al banchetto del Consiglio dell'agricoltura, di cui avemmo un brevissimo cenno per telegrafo.

« Nella questione della tariffa doganale, disse il sig. de Bülow, i Governi federali si sono mostrati molto condiscendenti verso i desiderî dell'agricoltura. Essi hanno fatto tutto quanto era possibile per elaborare e rendere accettabile una nuova legge doganale che assicuri rilevanti vantaggi all'agricoltura. Ora però debbo dire con piena sincerità: se i Governi federali devono aiutare l'agricoltura, coloro che esercitano l'agricoltura devono a loro volta appoggiare il Governo. Nulla può nuocere tanto alle aspirazioni legittime della casta agricola ed impedirne il soddisfacimento, quanto l'esagerazione e la unilateralità.

« I Governi federali sono concordi nel dichiarare che i dazi sui cereali, da essi proposti, segnano l'estremo limite, al quale si può giungere senza che i dazi stessi dall'un canto riescano troppo gravosi per tutto il resto della popolazione e dall'altro canto senza che compromettano la conclusione di trattati commerciali corrispondenti ai bisogni dell'agricoltura, dell'industria e del commercio, tre fattori che devono fare assegnamento sulla stabilità, e per il loro sviluppo hanno bisogno di condizioni regolate.

« Inoltre è dubbio se un ulteriore aumento dei dazi sui cereali, al di là dei limiti stabiliti nel disegno di legge, riuscirebbe durevolmente vantaggioso all'agricoltura, perchè esso potrebbe provocare una reazione, le cui conseguenze comprometterebbero anche l'efficacia dei provvedimenti più strettamente indispensabili per la tutela degli interessi agrarî. Signori! per colui sul quale non gravi il peso della responsabilità, riesce facile fare l'uomo disinvolto e forte, lanciando un bello: « O tutto o niente »; ma l'uomo di Stato non può dimenticare che si deve evitare il pericolo dell'isolamento.

« Confido che, dopo le franche comunicazioni dei Governi federati, mi riuscirà d'impedire che dai rappresentanti e fautori degl'interessi agricoli il « meglio sia fatto nemico del bene », vale a dire ch'io spero di poter impedire che l'approvazione della tariffa doganale venga resa impossibile da pretese esagerate ed inaccettabili, specialmente per quanto riguarda l'aumento dei dazi minimi ».

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. il Re ricevette ieri il colonnello medico cav. E. Franchini, il quale informò l'Augusto Sovrano di aver inventato una barella a ruota portatile a zaino per trasporto di malati e feriti, e ne fece vedere l'esemplare a S. M. il Re.

S. M. si congratulò vivamente col cav. Franchini della sua utilissima invenzione, rilevandone specialmente la semplicità.

S. E. il Ministro della Marina, on. Morin, ieri a Spezia visitò le RR. navi *Trinacria*, *Regina Margherita* e *Savoia*. Iersera, salutato alla stazione dalle Autorità civili e militari e da moltissimi ufficiali dell'armata, partì per Roma, giungendo stamane alla Capitale.

R. Accademia dei Lincei. — La classe di scienze morali, storiche e filologiche terrà seduta il 16 corrente, alle ore 15, nella residenza dell'Accademia.

Monumento a Dante in Roma. — Il Consiglio della Società *Dante Alighieri* è convocato il 18 corr., alle ore 9 pom., per deliberare intorno al monumento a Dante in Roma, che già la patriottica Associazione aveva ideato da tempo.

Presiederà il senatore Villari.

L'Accademia di belle arti di Perugia. — Alla presenza del prefetto, rappresentante S. E. il Ministro Nasi, di senatori, deputati, autorità, notabilità, fu inaugurata, ieri l'altro, a Perugia, solennemente, la nuova sede dell'Accademia di belle arti. Il deputato Pompily pronunciò un applauditissimo discorso sull'ufficio civile delle arti. S. E. l'on. Nasi inviò un telegramma di saluto all'Accademia. Indi fu scoperta una lapide al concittadino Calderoni, protettore dell'Accademia, e fu inaugurata l'esposizione dei lavori artistici.

Servizio ferroviario sospeso. — La Direzione dell'esercizio delle Ferrovie del Mediterraneo comunica:

« Per la notevole affluenza di arrivi, le stazioni di Quarona e di Avigliano sono ingombre.

« Si dispone quindi perchè nei giorni 12, 13, 14 e 15 corrente, in tutte le stazioni del 1° Compartimento della Rete Mediterranea venga sospesa l'accettazione delle merci a piccola velocità, a vagone completo, dirette alle suddette due stazioni, ad eccezione delle spedizioni destinate al dinamificio Nobel di Avigliana, che ha un allacciamento ».

Gli Italiani in Rumania. — Si telegrafa da Bukarest, 10:

Iersera, in una riunione dei principali membri della Colonia italiana, fu decisa l'istituzione di una Camera di commercio italiana a Bukarest e fu nominata una Commissione composta di Luigi Cazzavillan, Ugo Ascoli e Ferruccio Ferrera, coll'incarico di compilarne gli Statuti.

Dopo costituita la Camera di commercio, sarà trattata la questione d'istituire un'esposizione permanente di prodotti italiani, secondo la proposta fatta a S. E. l'on. Ministro Baccelli dal cav. Luigi Cazzavillan.

Marina militare. — La R. nave *Caracciolo* è passata il giorno 5 in armamento a Spezia.

— Ieri l'altro la R. nave *Colombo* è giunta a Massaua.

Marina mercantile. — Il piroscafo *Aller*, del N. L., il giorno 8 partì da New-York per Genova. Ieri l'altro, il piroscafo *Kaiserin Maria Theresia*, del N. L., proseguì da Gibilterra per New-York; il piroscafo *Columbia*, della C. A. A., proseguì da Algeri per Genova, ed il piroscafo *La Plata*, della S. I., giunse a Buenos-Ayres.

ESTERO.

Scoperta a Cartagine. — È stato scoperto, negli scavi di Cartagine, e trasportato subito nella sala punica del Museo Lavigerie un magnifico sarcofago in marmo bianco col coperchio scolpito in altorilievo, rappresentante una donna vestita di lunga tunica che porta sul davanti il velo che le copre la testa.

La figura adagiata sul feretro misura più di due metri di lunghezza.

Il marmo conserva traccie di colore e di dorature.

Questo bel frammento di scultura, che rimonta all'epoca delle guerre puniche, è, come statua intiera di marmo, il più antico che finora si sia ritrovato negli scavi di Cartagine, ed è probabilmente opera di artista greco od etrusco.

Il sarcofago, scoperto dal padre Delattre, proviene da una camera posta in fondo ad uno dei pozzi della Necropoli punica, vicino a Santa Monica e racchiudeva i resti d'un cadavere immerso in uno strato di resina.

Le importazioni in China. — In seguito all'applicazione del protocollo di pace con la China, vennero stabilite le nuove norme alle quali devono uniformarsi i commercianti che importano prodotti in China.

I dazi anche sono soppressi, e tutte le merci importate in China dovranno pagare un dazio del 5 % *ad valorem*.

Vanno esenti da ogni dazio il riso, i cereali, la farina ed i metalli preziosi, monetati o non monetati. Il dazio sull'oppio venne mantenuto a 30 taels.

Tutto ciò però che viene spedito alle Legazioni estere in Pekino, o è destinato al loro uso, come pure tutto ciò che viene sbarcato od imbarcato per l'uso ed il consumo delle forze straniere di terra o di mare, sarà esente da qualsiasi gabella.

L'esportazione del burro dalla Siberia. — I burri della Siberia penetrano con progresso accelerato nei mercati dell'Europa occidentale e specialmente della Gran Bretagna. Se ne vendono già quantità considerevoli in Finlandia, Svezia, Norvegia e Danimarca. Questi quattro paesi, che sono essi stessi grandi produttori di burro, spediscono quello di loro fabbricazione in Inghilterra, per trarne maggior profitto, e cominciano a consumare, per i bisogni locali, il burro siberiano, molto meno caro.

Il burro siberiano, detto d'esportazione, si paga, in media, sul luogo di produzione 1 franco e 52 centesimi al chilo. Ora le spese di trasporto sono così poco alte in Russia, che questo burro, quando arriva ai porti del Baltico, non costa che 1.70. Si vende attualmente a 2.10 sulla piazza di Stoccolma.

Soprattutto è nei mercati inglesi che i burri della Siberia cominciano a fare una temibile concorrenza ai burri americani, australiani, danesi, svedesi, finlandesi e francesi. L'Inghilterra, infatti, ne avrebbe comprato quest'anno più di 400,000 quintali.

Questo è uno dei numerosi profitti che la Russia trarrà, a poco a poco, dai sacrifizi fatti per la costruzione della transiberiana.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

CANTON, 10. — La popolazione di Fa-Yeun, presso Canton, eccitata contro i cristiani, incendiò gli stabilimenti della Società dei Missionari di Berlino. I Missionari riuscirono a fuggire.

BRUXELLES, 10. — La conferenza per gli zuccheri, che doveva riprendere le sue sedute domani, è stata prorogata al 17 corrente.

Tale proroga è interpretata favorevolmente, e viene attribuita al desiderio dei Governi interessati di studiare ulteriormente alcune questioni.

NEW-YORK, 10. — L'*Evening Post* afferma nuovamente che il principe Enrico di Prussia non è incaricato di alcuna missione speciale agli Stati-Uniti.

Il ricevimento ufficiale a New-York è fissato pel 22 corrente.

TANGERI, 10. — È giunta la nave inglese *Illustrious*, con a bordo la Missione inglese proveniente da Rabat.

È pure ritornato da Rabat il ministro d'Austria-Ungheria, conte Folliot.

YALTA, 10. — La salute di Leone Tolstoi ha avuto un improvviso peggioramento.

PARIGI, 10. — Oggi ha avuto luogo il Congresso dei Giovani Turchi, qui riunito dal principe Sabba-Eddine e da Noufounah, nipoti del Sultano Abdul Medjid Kahn.

Erano rappresentati tutti i gruppi dei Comitati dei Giovani Turchi, senza distinzione di nazionalità, di opinioni e di religione.

Saba-Eddine condannò il regime ottomano, vaticinando un regime di uguaglianza. La soluzione della questione d'Oriente da parte degli orientali assicurerà il benessere generale.

Il Congresso approvò una deliberazione, con la quale s'impegna a lavorare per la trasformazione del regime attuale in un regime di libertà e di eguaglianza per tutti ed invita le Potenze a fare eseguire i trattati da esse stipulati con la Porta, nell'interesse generale dell'umanità.

NEW-YORK, 10. — Lo stato di salute del figlio del presidente della Confederazione, Roosevelt, si è aggravato.

Il pericolo tuttavia non è imminente.

MADRID, 10. — Il Consiglio dei ministri ha incaricato il ministro delle finanze, Urzaiz, di riformare varie imposte che gravano eccessivamente sull'industria mineraria.

LONDRA, 11. — Il ministro della guerra, Brodrick, alla Camera dei comuni, ed il sottosegretario parlamentare per le Colonie, lord Onslow, alla Camera dei lordi, annunziano lo sgombro delle truppe inglesi da Wei-Hai-Wei, che sarà trasformata in un sanatorio militare.

Negano poi che Wei-Hai-Wei sarà restituita alla China oppure ceduta a qualche altra Potenza.

LONDRA, 11. — Il *War Office* pubblica la lista delle perdite inglesi nell'Africa Meridionale durante la scorsa settimana.

Esse ascesero a 40 uccisi, 186 morti per malattie, 144 feriti e 6 prigionieri.

LONDRA, 11. — *Camera dei comuni.* — Il ministro della guerra, Brodrik, dichiara che la guarnigione di Wei-Hai-Wei si comporrà di un reggimento chinese, e di un distaccamento del genio, in totale di 1100 uomini.

Rispondendo ad analoga interrogazione, Brodrick dice che la signora Dewet si trova in un campo di concentrazione nel Natal.

Si riprende poscia la discussione degli articoli del nuovo Regolamento della Camera.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 10 febbraio 1902

Il barometro è ridotto allo zero. L'altezza della stazione è di metri . . . . 50,60.

Barometro a mezzodì	751,2.
Umidità relativa a mezzodì	80.
Vento a mezzodì	SSW debole.
Cielo	coperto.
Termometro centigrado	Massimo 14°,4.
	Minimo 11°,1.
Pioggia in 24 ore	mm. 7,5.

Li 10 febbraio 1902.

In Europa: pressione minima di 735 sul Mar Bianco; massima a 762 sulla Grecia.

In Italia nelle 24 ore: barometro aumentato di circa 1 mm. sul versante Adriatico meridionale, quasi stazionario in Sicilia, disceso altrove di 3 o 4 mm.; temperatura aumentata; pioggia sull'Italia centrale e settentrionale, tranne che in Piemonte; venti forti meridionali sulla penisola.

Stamane: cielo vario in Calabria, nuvoloso altrove; alcune pioggie sull'alta Italia; venti moderati o forti meridionali sulla penisola e Sicilia; Tirreno agitato.

Barometro: depresso a 752 sul mar Ligure ed alto Adriatico, massimo a 761 sulla costa Sicula-Jonica.

Probabilità: venti moderati o forti del 3° quadrante; cielo generalmente nuvoloso; ancora pioggie sparse; Tirreno agitato.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, li 10 febbraio 1902.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	TEMPERATURA Minima nelle 24 ore precedenti
Porto Maurizio	1/2 coperto	mosso	10 2	5 4
Genova	coperto	legg. mosso	10 5	7 4
Massa Carrara	coperto	mosso	12 3	8 5
Cuneo	sereno	—	6 1	— 1 8
Torino	1/4 coperto	—	2 8	— 2 0
Alessandria	1/2 coperto	—	6 2	— 0 9
Novara	1/2 coperto	—	3 8	— 2 5
Domodossola	sereno	—	3 4	— 4 2
Pavia	sereno	—	5 4	— 3 7
Milano	nebbioso	—	4 9	— 2 1
Sondrio	sereno	—	7 0	0 8
Bergamo	3/4 coperto	—	4 4	0 1
Brescia	1/2 coperto	—	4 8	— 0 5
Cremona	1/4 coperto	—	3 9	0 2
Mantova	nebbioso	—	4 6	0 4
Verona	sereno	—	6 3	2 9
Belluno	nebbioso	—	4 2	2 1
Udine	nebbioso	—	6 7	4 7
Treviso	nebbioso	—	7 9	4 2
Venezia	nebbioso	calmo	7 5	2 9
Padova	nebbioso	—	6 9	3 1
Rovigo	nebbioso	—	14 0	1 2
Piacenza	nebbioso	—	4 5	— 2 4
Parma	3/4 coperto	—	4 4	0 7
Reggio Emilia	3/4 coperto	—	4 0	1 0
Modena	1/2 coperto	—	5 3	— 0 1
Ferrara	1/4 coperto	—	4 6	1 5
Bologna	1/4 coperto	—	4 2	1 8
Ravenna	sereno	—	6 4	0 5
Forlì	sereno	—	5 4	1 8
Pesaro	sereno	legg. mosso	6 0	1 5
Ancona	sereno	calmo	12 0	4 1
Urbino	1/4 coperto	—	11 2	6 5
Macerata	1/2 coperto	—	11 4	7 3
Ascoli Piceno	nebbioso	—	13 5	5 5
Perugia	3/4 coperto	—	11 6	5 2
Camerino	3/4 coperto	—	11 9	5 3
Lucca	coperto	—	13 7	7 5
Pisa	coperto	—	14 2	9 9
Livorno	3/4 coperto	mosso	14 2	10 8
Firenze	coperto	—	12 8	7 2
Arezzo	3/4 coperto	—	13 4	6 8
Siena	3/4 coperto	—	12 2	7 2
Grosseto	—	—	—	—
Roma	3/4 coperto	—	14 7	7 6
Teramo	nebbioso	—	14 0	6 6
Chieti	sereno	—	14 0	3 0
Aquila	sereno	—	11 0	5 1
Agnone	sereno	—	11 5	5 6
Foggia	sereno	—	19 9	11 0
Bari	sereno	calmo	18 4	10 0
Lecce	sereno	—	15 8	9 8
Caserta	coperto	—	15 8	8 9
Napoli	1/2 coperto	calmo	15 2	10 1
Benevento	1/4 coperto	—	15 3	9 8
Avellino	1/2 coperto	—	13 4	9 3
Caggiano	pievoso	—	10 1	5 7
Potenza	1/2 coperto	—	11 6	5 7
Cosenza	1/2 coperto	—	16 0	10 0
Tiriolo	coperto	—	12 2	— 1 0
Reggio Calabria	3/4 coperto	mosso	18 2	14 0
Trapani	1/4 coperto	calmo	18 0	13 2
Palermo	sereno	mosso	20 9	8 5
Girgenti	sereno	legg mosso	16 2	10 0
Caltanissetta	sereno	—	14 3	6 6
Messina	1/4 coperto	calmo	18 3	13 8
Catania	sereno	calmo	19 8	10 3
Siracusa	sereno	calmo	18 9	11 7
Cagliari	1/2 coperto	calmo	16 6	9 3
Sassari	coperto	—	14 7	7 1

Direttore: Avv. Giovanni Piacentini. Tipografia delle Mantellate. Raffaele Tumino, *Gerente responsabile.*